

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 443)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LA ROSA, ARCUDI, SANTALCO, GENOVESE, RUSSO Arcangelo, FOLLIERI, COPPOLA, TREU, BARBARO, SALERNO, LEGGIERI e TIRIOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1972

Modifica dell'articolo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459, e della legge 2 aprile 1968, n. 517, riguardanti il collocamento a riposo di ufficiali sanitari e sanitari condotti

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459, dispone che « gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti, comunque in servizio all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utili agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età ».

La legge 2 aprile 1968, n. 517, dà l'interpretazione autentica della predetta legge e chiarisce che il « comunque in servizio deve intendersi riferito all'ingresso in carriera, per pubblico concorso, nei ruoli del personale sanitario, sia dello Stato che degli enti locali ».

Il presente disegno di legge, nel proporre una modifica all'articolo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459, e della legge 2 aprile 1968, n. 517, ha lo scopo di estendere i benefici previsti dalle predette leggi agli ufficiali sanitari e ai sanitari condotti, che

sono entrati in ruolo dopo il 31 dicembre 1952 e comunque non oltre il 31 dicembre 1954.

Lo spostamento della data al 31 dicembre 1954 rappresenta un atto di riparazione a favore di quei sanitari che, a causa degli eventi bellici, non ebbero la possibilità di entrare in carriera prima del 31 dicembre 1952. Difatti, non pochi ufficiali sanitari hanno sostenuto gli esami di concorso nel 1954, mentre il relativo bando era emanato subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. Ciò si è verificato specialmente in Sicilia, come può essere dimostrato dagli atti dei concorsi e dagli uffici competenti.

In sede di approvazione della legge 7 maggio 1965, n. 459, nel corso dell'ampio dibattito, come rilevasi dagli atti parlamentari (seduta del 10 febbraio 1965, in sede deliberante, della Commissione igiene e sanità del Senato), dal relatore venne puntualizzata la preoccupazione per la data del 31 dicembre 1952, in quanto non pochi concorsi per ufficiali sanitari, a quella data, non erano sta-

ti espletati, essendo stati a suo tempo sospesi per le note vicende belliche, anche se il notevole ritardo destava meraviglia e incredulità.

Con l'applicazione della legge, la preoccupazione espressa ha dimostrato che allora si era nel vero nel sostenere la data del 31 dicembre 1954, come limite massimo dell'ingresso nei ruoli.

Riteniamo che la scelta della data sia equa e atta a placare le ansie di quei sanitari che, per ragioni non imputabili alla loro volontà, non ebbero la possibilità di sostenere gli esami di concorso.

Pertanto i proponenti confidano che il presente disegno di legge possa trovare i necessari consensi del Parlamento per la sua sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti, in servizio all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1954, qualora al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età.